

allegato 4

Copia di Concessione Edilizia n. 2 del 03.03.2000 _ di pag. 7



CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Pratica Edilizia
N. 363
Anno 1999

CONCESSIONE
N. 09
del 03 MAR 2000

Viste le domande in data 26/10/1999 con prot. 23356 e in data 24/12/99 con prot. 28221 inoltrate dal Sig. Cardinali Franco, nato a Roma il 10/09/1948 - in qualità di Procuratore della CARDINALI S.R.L. con sede in Via Quarto Negrone, n. 23 - Ariccia;

Diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di ⁽¹⁾: concessione a sanatoria (ex art. 13 Legge 47/85) per opere realizzate in difformità alla C.E. n. 3 del 05/02/1983 consistenti nella realizzazione di tramezzi interni, di una scala interna e alla variazione di altezza dell'imposta della falda del tetto da mt. 5,50 a mt. 6,45 e concessione edilizia per ampliamento di un opificio industriale sito

In Ariccia (RM) Via Quarto Negrone, n. 23 - Foglio 12 Particella 90;

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 11/01/2000;

Visto il parere dell'Azienda Sanitaria Locale RM/H in data 16/02/2000 progetto numero 09;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 13/01/2000, verb. n.02;

Vista la denuncia per le opere in cemento armato completa di attestazione dell'avvenuto deposito presentata all'Ufficio del Genio Civile in data 10/01/2000 prot. n. 13779 Posiz. 14536/C;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data *****;

Visto il nulla osta di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, espresso in data *** Det. ***** da ***** (Fuori vincolo);

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme la edificabilità dei suoli;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme sul controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

UU. PP. di £ 12.188.730;

UU. SS. di £ 5.232.253;

Totale £ 17.420.983

Mediante c/c n. 687 del 31/01/2000 di L. 17.421.000 (diciassettemilioni quattrocentoventunomila);

Accertata l'osservanza delle disposizioni emanate per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 - legge 29 maggio 1982, n. 308, e decreti ministeriali di attuazione);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione (Atto a rogito Notaio Luigi Bonofiglio in Roma - Repertorio n. 39 - Raccolta n. 15 in data 02/06/1983);

Accertato l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di L. 500.000 (lire cinquecentomila) con boll. di c.c.p. n.108 del 29/02/2000, per aver eseguito tramezzature interne senza autorizzazione;

RILASCIA

Alla CARDINALI S.R.L. Procuratore Cardinali Franco - sopra generalizzato;

Cod. Fisc. CRD FNC 48P10 H501U - Partita IVA n. 01248041004 ;

CONCESSIONE

Di⁽⁴⁾ ampliamento di un opificio industriale ;

CONCESSIONE A SANATORIA (Art. 13 Legge 47/85)

Per opere realizzate in difformità alla C.E. n. 3 del 05/02/1983 consistenti nella realizzazione di tramezzi interni, di una scala interna e alla variazione di altezza dell'imposta della falda del tetto da mt. 5,50 a mt. 6,45;

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 1 tavola, redatto dal Geologo Lidano Frare - P. IVA 05033791004.

Il fabbricato stesso non risulta ubicato in zona assoggettata al regime previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area ceduta⁽⁵⁾. ****.

I lavori dovranno avere inizio entro UN ANNO dal rilascio della presente ed essere portati a termine entro TRE ANNI dalla stessa data .

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

CONDIZIONI GENERALI

1. - Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

2. - La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che la quota corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3.- Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e terzi ecc.

4.- Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio Civile da parte dell'impresa costruttrice.

5.- La concessione viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano all'Ufficio Tecnico Comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. E' fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

6.- Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

7.- Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale con il pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserva il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva. Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

8.- I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

9.- Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

10.- E' fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; per quelli costruiti in zone dichiarate sismiche, dopo la presentazione del certificato di rispondenza previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, o del documento equipollente.

11.- La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

12.- La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere eseguita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale e degli agenti di Polizia Municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente della impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

13.- Con la presente concessione l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con rete di illuminazione e acquedotto.

14.- I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

15.- Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche ad altri Enti, Organi, od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

16.- Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONE

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Comunale:

- le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del Costruttore con le quali essi accettano l'incarico;

- la comunicazione della data di inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle fognature.

Comunicare al Comune:

- quando i lavori sono giunti al primo piano;

- quando i lavori sono giunti a copertura;

- quando i lavori sono ultimati al rustico;

- quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato del Comando dei Vigili del Fuoco; per le opere in cemento armato e per i fabbricati costruiti in zone dichiarate sismiche, vedasi l'art. 10 delle "Condizioni generali".

CONDIZIONI SPECIALI

Nessuna.

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

ARICCIA (RM), li 03 MAR 2000

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing. Giuseppe Dello Sbarba)



Allegati n. _____

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata. Dà atto che il termine per l'inizio ed ultimazione dei lavori decorre dal giorno _____

ARICCIA (RM), li 03 MAR. 2000

IL CONCESSIONARIO

Per ricevuta
[Signature]

IL PRESENTE GRAFICO E' ALLEGATO
ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 02
DEL 03 MAR 2000

COMUNE DI ARICCIA

26 OTT 1999

VISTO SI AUTORIZZA

Ariccia li 03 MAR 2000

IL DIRIGENTE AREA TECNICA VISTO ARRIVARE
Ing. Giuseppe SBARBA


IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Giuseppe SBARBA

COMUNE DI ARICCIA - RM -

VIA QUARTO NEGRONI 23



VARIANTE N° 3 AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DI OPIFICIO INDUSTRIALE



Stralcio Catastale Fg. 12 - Rapp. 1:200 ~

PROGETTO	Planimetric - Rilievi planialtimetrici - Volumetric e Superfici - Piante -	Scale Disegni 1:2000 - 1:500 1:200 - 1:100 1:50 - 1:20
ARCHITETTONICO	Sezioni - Prospetti - Particolari.	
Progettista e Dirett. Lavori	Dottor Geologo - Geometra Lidano FRARE - via Beato Guisimiani 4 M. Partio C - RM -	
Proprietà	CARDINALI S R L - via Quarto Negrone 23 - ARICCIA - Roma -	

Il Procuratore
[Signature]



Il Progettista e D. n. 2989
LIDANO FRARE
COLLEGGIO PROVINCIALE GEOMETRI ROMA
MONTE ROSSO CATONE

AL SIGNOR SINDACO del COMUNE di ARICCIA - RM -

UFFICIO TECNICO - SEZIONE URBANISTICA

IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N° 363/1999 A CUI A FATTO SEGUITO LA CONCESSIONE EDILIZIA N° 02 DELLO 03/03/2000 PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE ADIBITO ALLA PRODUZIONE DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA IN VIA DI QUARTO NEGRONI 23 - ARICCIA - IL SOTTOSCRITTO CARDINALI FRANCO IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CARDINALI S.R.L. CODICE FISCALE : 038360589" CON SEDE IN CODESTO COMUNE IN VIA QUARTO NEGRONI 23 ED IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI DOTTOR GEOLOGO-GEOMETRA LIDANO FRARE CON STUDIO IN MONTE PORZIO CATONE VIA BEATO PAOLO GIUSTINIANI 4, CODICE FISCALE "FRRLDN39E07H501B", CON LA PRESENTE

DENUNCIANO L'INIZIO DEI LAVORI

PER L'EDIFICAZIONE DI CUI SOPRA A PARTIRE DAL GIORNO 11 APRILE CORRENTE ANNO.

IN DATA SUCCESSIVA VERRA' COMUNICATO IL NOMINATIVO DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI.

ARICCIA, 11/04/2000



IN FEDE

PER LA PROPRIETA'

PER LA DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI ARICCIA
30 DIC 2002
VISTO ARRIVARE

Ariccia 30 Dicembre 2002

Il sottoscritto Lidano Frare , quale Direttore dei lavori del cantiere di ampliamento in Via Quarto Negrone , 23 Ariccia (RM) di proprietà della Soc. Cardinali a r.l. , dichiara che sono stati terminati i lavori relativi alla struttura produttiva di cui alla concessione nr. 02 del 03/03/2000.

Si fa presente che ,i lavori accessori relativi ai muri di contenimento del terreno adiacente , saranno ultimati entro i tempi previsti dalla concessione.

In fede

Lidano Frare

